

TAR Roma 22/10/1999 n. 3107

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

La previsione contenuta nell'art. 21, co. 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., secondo la quale le offerte relative a gare d'appalto di lavori d'importo pari o superiore a 5 milioni di Ecu, da aggiudicarsi al prezzo più basso, devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relative alle voci di prezzo più significative, ha l'evidente scopo di accelerare il procedimento di valutazione della presunta anomalia, senza che ciò determini alcuna violazione del principio del contraddittorio.